

Scheda 4 - Lavoro e affari sociali**Procedura di infrazione n. 2007/4652 - ex art. 258 del TFUE**

"Applicazione della Direttiva 1998/59/CE in materia di licenziamenti collettivi".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Violazione

La Commissione europea rileva che l'Italia non avrebbe correttamente recepito la Direttiva 98/59/CE in materia di "licenziamenti", avendo il legislatore italiano illegittimamente escluso, dall'applicazione della procedura del licenziamento "collettivo" – e quindi dai connessi benefici – i lavoratori inquadrati come "dirigenti". Si precisa che il licenziamento "collettivo", in base alla predetta Dir. 98/59/CE, si applica in presenza di due condizioni: 1) il fatto che, in un certo periodo di riferimento, l'impresa abbia impiegato, in media, un certo numero di lavoratori e che, nel medesimo periodo, abbia attivato un certo numero di licenziamenti; 2) l'estraneità, del motivo di tali licenziamenti, alla persona dei lavoratori licenziati. La prassi del "licenziamento collettivo" prevede particolari garanzie per i lavoratori: infatti non solo l'azienda deve previamente consultare i loro rappresentanti, per negoziare la sospensione o la riduzione dei divisati licenziamenti, ma, ove vi proceda, i lavoratori dismessi hanno diritto a particolari misure di sostegno sociale. Tale procedura non si applica, in ogni caso, nelle ipotesi di cui all'art. 1, par. 2, della Direttiva stessa. Fra tali ipotesi, non è compresa quella per cui i licenziamenti abbiano coinvolto, fra gli altri, i "dirigenti" dell'impresa. Per converso, in Italia, la Legge 223/1991 ha negato ai dirigenti la possibilità di avvalersi della procedura del "licenziamento collettivo". Ora, il licenziamento collettivo viene applicato, per la Direttiva, ove in un certo periodo convenzionale venga licenziato un certo tot di lavoratori (vedi sopra). Ne deriva che in Italia, non essendo i dirigenti conteggiati nel novero dei licenziamenti "rilevanti" ai fini dell'applicazione del "licenziamento collettivo", gli stessi dirigenti dismessi verranno esclusi dai benefici di tale procedura e, peraltro, anche i lavoratori non dirigenti licenziati troveranno più difficile avvalersi della procedura in oggetto, in quanto la soglia dei licenziamenti rilevanti sarà più difficilmente raggiungibile. Ciò vanificherebbe lo scopo essenziale della Dir. 98/59/CE, che è quello di estendere al massimo le forme di tutela sociale dei lavoratori. L'Italia ha obiettato che il trattamento giuridico di un dirigente non può essere assimilato a quello degli altri lavoratori, in ragione della specialità del suo ruolo: egli, infatti, sarebbe una sorta di "alter ego" del datore di lavoro, godendo di un'autonomia decisionale tale da poter influenzare le scelte strategiche dell'impresa, compresa quella di licenziare i lavoratori. Pertanto non avrebbe senso estendere, ad un soggetto responsabile di un licenziamento, le stesse garanzie apprestate nei confronti dei lavoratori licenziati. Al riguardo, la Commissione replica che è necessario distinguere tra dirigenti "apicali", i quali godono effettivamente di una sostanziale autonomia, e quelli che, pur formalmente qualificati tali, in concreto sono preposti solo a settori limitati dell'impresa, in condizioni di subordinazione, fra l'altro, ai citati dirigenti apicali. Riguardo a tali tipologie di "dirigenza" non apicale, quindi, l'esclusione dalla procedura del "licenziamento collettivo" sarebbe ingiustificata.

Stato della Procedura

Il 13/02/2014 la Corte UE ha dichiarato che l'Italia ha disatteso gli obblighi unionali, ex art. 258 TFUE. In superamento della presente procedura, l'Italia ha adottato l'art 16 della Legge 30 ottobre 2014, n. 161 (Legge europea 2013 bis). La presente procedura è stata archiviata in data 26 febbraio 2015.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Libera circolazione dei capitali

| PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI | | | | |
|--|---|---------------------------------|------------------------|---------------------|
| Numero | Oggetto | Stadio | Impatto Finanziario | Note |
| Scheda 1 2009/2255 | Normativa che prevede poteri speciali da applicarsi a determinate imprese per la salvaguardia di interessi nazionali (golden share) | PM (Decisione di Ricorso) | No | Stadio invariato |

Scheda 1 - Libera circolazione dei capitali**Procedura di infrazione n. 2009/2255 – ex art. 258 del TFUE**

"Esercizio di poteri speciali".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze**Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione dei principi di cui agli artt. 63 e 49 del TFUE, relativi, rispettivamente, alla "libertà di circolazione dei capitali" e alla "libertà di stabilimento di impresa". Sarebbe incompatibile con i suddetti principi il sistema dei c.d. "poteri speciali", come risultante dalla normativa di cui al combinato disposto dell'art. 2 del D. L. n. 332/1994, dell'art. 4 della Legge Finanziaria 2004, dei DPCM in data 17/9/1999, 28/9/1999 e 23/3/2006 e degli Statuti di numerose società fra cui "Enel s.p.a.", "Finmeccanica s.p.a.", "Eni s.p.a.", "Snam Rete Gas s.p.a." e "Terna s.p.a.". Tale disciplina concerne quelle imprese, attualmente controllate dallo Stato italiano, che svolgono attività di interesse essenziale per il Paese stesso. Stante l'importanza "strategica" di tali società, la normativa italiana intende impedire che il controllo delle stesse venga, eventualmente, acquisito da soggetti collegati ad entità statuali o ad altre organizzazioni che potrebbero avere interessi antagonisti rispetto a quelli dello Stato italiano. Ove tale paventata evenienza si verificasse, infatti, gli stessi soggetti potrebbero avvalersi del controllo delle società suddette, per danneggiare lo Stato stesso nei suoi gangli vitali (ad es. sospendendo l'erogazione di energia o impadronendosi di segreti inerenti alla difesa nazionale). Quindi, gli artt. 2 del D. L. n. 332/1994 e 4 della Legge Finanziaria 2004 stabiliscono, per le società a tal uopo individuate con DPCM, che venga inserita, nei rispettivi statuti, una clausola attributiva di "poteri speciali" all'azionista Stato italiano. Detti "poteri speciali" consentono allo Stato medesimo di opporsi sia all'acquisto, da parte di terzi, di azioni per un importo pari o superiore al 5%, sia alla stipula di patti tra azionisti che, insieme, detengano una quota di capitale del medesimo valore, qualora tali acquisti e patti siano suscettibili di danneggiare "interessi vitali dello Stato". Pertanto la normativa nazionale, nell'intento di prevenire pericolose "scalate" a tali società, ostacola finanche gli acquisti di quote di modesta entità (è sufficiente che venga attinta la percentuale del 5%, vedi sopra). Al riguardo, la Commissione osserva che tale potere di veto risulterebbe estremamente dilatato, in quanto finalizzato alla tutela di interessi pubblici definiti "vitali", ma non puntualmente individuati. Il prepotere concesso in tal modo all'azionista Stato, rispetto agli altri azionisti, renderebbe l'acquisto - relativo alle residue quote delle stesse società - assolutamente non attraente sia per gli investitori italiani che per quelli transfrontalieri. Riguardo a questi ultimi, dunque, la normativa italiana avrebbe previsto, in definitiva, un ostacolo e alla "libera circolazione" dei loro "capitali" (l'acquisto di quote non implicanti il controllo della società è, infatti, una forma di investimento di capitali) e alla loro "libertà di stabilimento" (ove le quote acquisibili conferissero il controllo della società, ricorrerebbe una forma di stabilimento di impresa). Si sottolinea, infine, che allo Stato azionista viene attribuito, altresì, un "veto" rispetto alle delibere societarie più importanti, ad ulteriore disincentivo nei rispetti delle acquisizioni di quote nelle anzidette società.

Stato della Procedura

Il 16 febbraio 2011 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE. Onde superare la presente procedura, le Autorità italiane hanno emanato il Decreto Legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito nella Legge 11 maggio 2012, n. 56.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Libera circolazione delle merci

| PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI | | | | |
|---|---|--------|------------------------|------------------|
| Numero | Oggetto | Stadio | Impatto Finanziario | Note |
| Scheda 1 2011/4064 | Cattiva applicazione della Direttiva 95/16/CE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori | MM | No | Stadio invariato |
| Scheda 2 2008/4541 | Ostacoli alla commercializzazione in Italia dei camini o dei condotti in plastica | MM | No | Stadio invariato |

Scheda 1 – Libera circolazione delle merci**Procedura di infrazione n. 2011/4064 – ex art. 258 del TFUE**

“Cattiva applicazione della direttiva 95/16/CE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione della Direttiva 95/16/CE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri della UE in materia di ascensori. In particolare, sarebbe in contrasto con tale normativa europea la legislazione italiana di cui al Decreto Ministeriale 11/01/2010 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, intitolato “Norme relative all’esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di persone”. Esso Decreto non si applica a tutte le tipologie di ascensori né a tutte le fattispecie di trasporto, ma solo agli ascensori destinati al trasporto di persone “in servizio pubblico” e agli ascensori verticali nei quali la cabina presenta un’inclinazione minore di 15° rispetto alla verticale. Tali tipologie, tuttavia, rientrano comunque nell’ambito coperto dalla sopra menzionata Direttiva comunitaria, stante la portata generale di quest’ultima, per cui è pacifico che la normativa nazionale in questione non possa recare disposizioni configgenti con quelle contenute nella medesima Direttiva. Tuttavia, la Commissione sostiene che il Decreto Ministeriale, di cui sopra, contenga numerose prescrizioni non coerenziali con la disciplina dell’Unione europea. Quest’ultima ha inteso garantire che gli ascensori, prodotti in qualsiasi Stato membro della UE, possano liberamente circolare negli altri Stati membri, senza venirne ostacolati dalla difformità dei requisiti tecnici diversi per essi eventualmente richiesti dalle rispettive normative interne degli stessi Stati. A tal fine, l’art. 5 par. 1 della Direttiva in oggetto ha disposto che i momenti dell’“installazione”, nonché della “messa in servizio” di tali ascensori, siano considerati a norma solo per il fatto di rispondere positivamente alla valutazione tecnica di conformità come disciplinata al capitolo II della Direttiva stessa 95/16/CE. Pertanto, il legislatore comunitario esclude che la normativa nazionale, vigente nei singoli Stati membri, possa subordinare l’autorizzazione all’impianto e alla messa in servizio degli ascensori a procedure di valutazione ulteriori, rispetto a quella informata ai parametri previsti dalla Direttiva al succitato allegato II della stessa. Tuttalpiù, l’art. 2 par. 4 di tale Direttiva consente agli Stati membri, onde tutelare l’incolumità delle persone, di imporre controlli di tipo successivo, da applicarsi pertanto ad ascensori già in servizio. In proposito il D.M. 11/1/10, sopra menzionato, sottopone l’installazione e la messa in servizio della tipologia di ascensori, ivi considerata, alla previa valutazione tecnica di un’apposita Autorità interna (l’USIT): tale prescrizione duplicherebbe illegittimamente, ad avviso della Commissione, la procedura autorizzativa già disciplinata dalla Direttiva al suo Allegato II. Un altro punto di difformità della normativa italiana, rispetto alla Dir. 95/16/CE, concernerebbe la circostanza per cui, ai fini del parere di “conformità” dell’ascensore ai parametri di cui all’Allegato II suddetto, il D. M. menzionato impone necessariamente l’applicazione delle norme europee EN 81-28, EN 81-70 ed EN 81-1/2. In proposito, la Commissione ritiene che la Direttiva stessa non verrebbe contraddetta ove la disciplina nazionale consentisse che la suddetta conformità potesse essere certificata anche per mezzo dell’applicazione di strumenti alternativi, rispetto a quelli rappresentati dalla predette norme EN 81-28, EN 81-70 ed EN 81-1/2, ed egualmente efficaci.

Stato della Procedura

In data 24 novembre 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva onere finanziario a carico dello Stato.

Scheda 2 – Libera circolazione delle merci**Procedura di infrazione n. 2008/4541** - ex art. 258 del TFUE.

"Ostacoli alla commercializzazione in Italia dei camini o dei condotti in plastica".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico**Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione della Direttiva 89/106/CEE sulla fissazione di regole uniformi per tutta l'area UE in ordine ai materiali da costruzione, della Direttiva 2009/142/CE sui requisiti uniformi per gli apparecchi a gas e, infine, dell'art. 36 del Trattato TFUE, che vieta, fra l'altro, le restrizioni che uno Stato UE ponga alla commercializzazione, sul proprio territorio, di prodotti fabbricati in conformità alla legislazione vigente in un altro Stato dell'Unione europea. Il primo degli atti normativi succitati, ovvero la Dir. 89/106/CE, stabilisce che possono essere commercializzati, in tutti i Paesi membri della UE, i prodotti recanti il marchio CE. Quest'ultimo può senz'altro essere apposto a tutti i prodotti rispondenti ai requisiti previsti, alternativamente, dall'art. 4 par. 2 della Direttiva medesima, che indica, a tal proposito: 1) i requisiti stabiliti dalle norme nazionali che riprendano le regole tecniche fissate, in proposito, da organismi tecnici europei come il CEN e/o il CENELEC; 2) il requisito consistente nel rilascio di un "benestare tecnico europeo" (ETA), secondo la procedura stabilita al capitolo III della Direttiva stessa. Tuttavia, all'art. 4 di essa Direttiva, si precisa che, quando certi prodotti esulano dall'ambito di applicazione del marchio CE – per cui non possono obiettivamente esibire detto marchio – gli stessi sono legittimati a circolare ugualmente sul mercato interno di tutti gli Stati UE, purché conformi ai requisiti stabiliti dalla normativa nazionale vigente in uno di questi Stati. Pertanto, nessuno Stato UE può impedire l'ingresso, nel proprio mercato nazionale, dei prodotti da costruzione non rientranti nella sfera di applicazione del marchio CE, i quali risultino comunque conformi alla relativa legislazione tecnica dello Stato UE di provenienza. Di conseguenza, lo stesso Stato UE di importazione non può subordinare l'ingresso di tali prodotti, nel proprio territorio, all'apposizione ai medesimi di un marchio CE, quando essi presentino tutti i requisiti richiesti dalla legislazione interna del Paese UE di provenienza. Tuttavia, le Autorità italiane hanno emanato un atto normativo (Decreto Legislativo n. 152/06 del 3/4/2006), il quale, precisamente all'Allegato IX, parte V, sezione II, punto 2.7, conterrebbe previsioni incompatibili con le succitate norme UE: 1) in primo luogo lo stesso Decreto imporrebbe che tutti i condotti, specialmente se utilizzati in funzione di caldaie a condensazione, fossero metallici: ciò impedirebbe la commercializzazione, in Italia, dei camini e dei condotti in plastica, anche se muniti del marchio CE; 2) in seconda battuta, esso Decreto subordinerebbe la circolazione, sul mercato italiano, di tutto il materiale da costruzione – anche quello non ricompreso, dalla Dir. 89/106/CE, nell'ambito di riferimento del marchio CE – all'apposizione, sul medesimo materiale, dello stesso marchio.

Stato della Procedura

Il 29/09/2011 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE. In superamento della presente procedura, le Autorità italiane hanno introdotto l'art. 4 della Legge 30 ottobre 2014, n. 161 (Legge europea 2013 bis).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Libera circolazione delle persone

| PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE | | | | |
|---|---|--------|------------------------|------------------|
| Numero | Oggetto | Stadio | Impatto Finanziario | Note |
| Scheda 1 2012/4128 | Formazione delle squadre di pallacanestro nelle competizioni professionistiche organizzate dalla Federazione italiana Pallacanestro | MM | No | Stadio invariato |
| Scheda 2 2011/4146 | Limitazione da parte della Federazione Italiana Nuoto del numero di giocatori di pallanuoto cittadini dell'UE | MMC | No | Stadio invariato |

Scheda 1 - Libera circolazione delle persone**Procedura di infrazione n. 2012/4128 – ex art. 258 del TFUE****“Formazione delle squadre di pallacanestro nelle competizioni professionistiche”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** PCM - Ufficio per lo sport**Violazione**

La Commissione europea ritiene violato l'art. 45 del Trattato TFUE, che sancisce il principio della libera circolazione dei lavoratori, che siano cittadini di qualsiasi Stato dell'Unione europea, in ogni altro Stato della stessa. Detto principio implica che, all'interno di uno Stato UE, le condizioni di lavoro (comprese quelle di accesso al lavoro stesso), offerte ai lavoratori migranti da altri Stati UE, non debbano essere, in linea di principio, meno favorevoli di quelle garantite ai lavoratori “domestici”. Diversamente, i primi sarebbero meno “liberi” di lavorare in quello stesso Stato, di quanto non lo siano i lavoratori che ne abbiano la cittadinanza. Sarebbe violato, altresì, il Reg. 492/2011, che regola in maniera più specifica lo stesso principio. In Italia, la Federazione italiana di pallacanestro (c.d. FIP) ha stabilito che possano partecipare, ai campionati di serie A organizzati dalla stessa FIP per tale specialità sportiva, solo le squadre formate da 10, ovvero 11 o 12 giocatori dei quali 5 siano “formati sul posto”. In proposito, si precisa che può qualificarsi “giocatore formato sul posto”, in base alle norme FIP, solo il giocatore cittadino italiano, o di un altro Stato UE, il quale abbia preso parte alle attività federali giovanili della FIP per un totale di 4 stagioni almeno. Le regole in questione, per la Commissione, favorirebbero i giocatori di nazionalità italiana, a discapito di quelli “transfrontalieri”. Infatti, un cittadino di altri Stati UE dovrebbe, per poter in seguito giocare negli incontri di pallacanestro di serie A organizzati dalla FIP, trasferirsi in Italia non più tardi dei 15 anni di età, onde partecipare alle attività federali giovanili della stessa FIP almeno per 4 stagioni (vedi sopra), atteso che tali attività sono accessibili solo ai giovani fino ai 19 anni. Quindi, i cittadini italiani avrebbero maggiori possibilità, rispetto ai transfrontalieri, di partecipare a tali attività giovanili FIP e, di conseguenza, maggiori possibilità di ingaggio nelle competizioni di pallacanestro di serie A. Verrebbe pertanto violato, sotto tale rispetto, il principio della “libera circolazione dei lavoratori”. In ogni caso, le violazioni alle “libertà” riconosciute dai Trattati sono ammissibili, ove risultino “necessarie” al soddisfacimento di istanze di rilevanza “generale”, sempre che queste ultime non possano essere perseguite con mezzi alternativi e che la violazione sia contenuta entro i limiti strettamente confacenti al raggiungimento della divisata finalità. Ora, la Commissione condivide con l'Italia, in primo luogo, l'assunto che l'obbligo imposto alle società sportive, di assumere per le partite un certo numero di atleti “formati sul campo” (in prevalenza “domestici”), soddisferebbe l'esigenza, di indubbia rilevanza pubblica, di incoraggiare alla pratica sportiva i giovani del paese. Eccepisce, tuttavia, che: 1) detto scopo potrebbe essere ugualmente conseguito, anziché con l'istituzione di quote “riservate”, mediante l'accollo allo Stato dell'obbligo di rifondere le società sportive delle spese da esse sostenute per la formazione giovanile; 2) sia l'entità della quota di giocatori “formati sul campo” - che obbligatoriamente deve essere reclutata dalle squadre che vogliono disputare i campionati di serie A (fino al 50% nelle squadre con 10 giocatori) - sia i rigidi requisiti richiesti per qualificarsi giocatore “formato sul campo”, costituirebbero misure eccessive rispetto al raggiungimento del già menzionato scopo di incentivare lo sport presso i giovani.

Stato della Procedura

Il 16 aprile 2014 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 - Libera circolazione delle persone**Procedura di infrazione n. 2011/4146 – ex art. 258 del TFUE**

"Limitazione da parte della Federazione italiana Nuoto del numero di giocatori di pallanuoto cittadini dell'UE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: PCM - Ufficio per lo sport

Violazione

La Commissione europea rileva l'incompatibilità, con l'art. 45 del Trattato TFUE e con l'art. 4 del Regolamento 492/2011, della disciplina italiana che regola la partecipazione, alle gare di pallanuoto a livello professionale, di atleti appartenenti ad altri Stati dell'Unione europea. La normativa nazionale censurata, che è contenuta nel Regolamento della Federazione italiana Nuoto (FIN), è entrata in vigore dalla stagione 2012/2013. Si precisa che detta disciplina è stata modificata dopo la notifica, nell'ambito della presente procedura, di una "messa in mora" con la quale si contestava la normativa precedente, in quanto avrebbe penalizzato gli atleti aventi la cittadinanza di Stati UE diversi dall'Italia. Tuttavia, la Commissione ritiene che anche a seguito di detta modifica, sopravvivano comunque delle discriminazioni nei confronti degli atleti "transfrontalieri". Precisamente, il Regolamento FIN dispone che, per un incontro di pallanuoto in Italia, i giocatori non possano essere più di 13, di cui 7 presenti contemporaneamente in acqua. Di questi ultimi, debbono essere stati "formati nei vivai italiani", necessariamente, dai 5 ai 6 giocatori, a seconda dei livelli di competizione. Pertanto, gli atleti non formati in Italia sono ammessi a partecipare, agli incontri di pallanuoto, in numero davvero esiguo. Ora, se è indubbio che i giocatori "formati nei vivai italiani" possono essere di nazionalità sia italiana che di altri Stati dell'Unione, è tuttavia evidente che la categoria includerà, soprattutto, atleti italiani, in quanto è più facile che ad essersi formato in Italia sia un cittadino italiano piuttosto che uno estero. Quindi, nel caso di specie ricorrerebbe comunque una discriminazione – non diretta, cioè espressamente basata sulla nazionalità, ma surrettizia ed indiretta – ai danni degli atleti che risultino cittadini di altri Stati unionali. Al riguardo, la Commissione osserva che una tale disciplina contraddice, innanzitutto, il predetto art. 45 del TFUE relativo alla "libera circolazione dei lavoratori" in tutta la UE, il quale impone che le condizioni di lavoro dei cittadini di Stati UE (comprese le condizioni di "accesso" al lavoro), previste all'interno di un diverso Stato UE ospitante, debbono essere le stesse garantite ai lavoratori interni. Verrebbe contraddetto, altresì, anche il suddetto art. 4 del Reg. 492/2011, che ribadendo il principio di cui sopra, con riferimento specifico ai lavoratori del settore sportivo, sancisce l'illegittimità dei regolamenti delle associazioni sportive che, come quello di cui è causa, limitino il diritto dei cittadini di altri Stati membri di partecipare, come professionisti, a incontri sportivi. A sostegno delle sue norme, l'Italia ha addotto che anche l'art. 45 TFUE in oggetto – nel caso, in cui il rispetto del principio stesso della "libera circolazione dei lavoratori" comportasse una lesione di esigenze imperative di ordine generale – ammette che il medesimo principio subisca delle deroghe. Al riguardo, l'esigenza generale che verrebbe tutelata, con l'obbligo di impegnare nelle competizioni un preponderante numero di atleti formati in Italia, sarebbe rappresentata dalla possibilità di offrire, a tali sportivi, l'opportunità di esercitarsi maggiormente e migliorare, così, le loro prestazioni. Sul punto, la Commissione ha negato che tale interesse possa qualificarsi come "esigenza imperativa generale".

Stato della Procedura

Il 20 novembre 2013 è stata inviata una messa in mora complementare ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Libera prestazione dei servizi e stabilimento

| PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO | | | | |
|---|--|--------|------------------------|------------------|
| Numero | Oggetto | Stadio | Impatto Finanziario | Note |
| Scheda 1 2014/4139 | Agenti in brevetto – Restrizioni alla libera prestazione dei servizi – Condizioni di residenza | MM | No | Nuova procedura |
| Scheda 2 2013/4215 | Iscrizione all'albo professionale di avvocati in possesso di qualifiche professionali ottenute in un altro Stato membro (avvocati stabiliti) | MM | No | Stadio invariato |
| Scheda 3 2013/4212 | Restrizioni in materia di prestazione di servizi di attestazione e di certificazione in Italia (SOA) | MM | No | Stadio invariato |
| Scheda 4 2013/0405 | Mancato recepimento della Direttiva 2013/25/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate Direttive in materia di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia | PM | No | Stadio invariato |
| Scheda 5 2011/2026 | Normativa italiana in materia di concessioni idroelettriche | MMC | No | Stadio invariato |

Scheda 1 - Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Procedura di infrazione n. 2014/4139 – ex art. 258 del TFUE**

“Agenti in brevetto – Restrizioni alla libera prestazione dei servizi – condizioni di residenza.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Commissione europea ritiene che alcune disposizioni del “Codice della proprietà industriale italiano” violerebbero l’art. 56 del Trattato TFUE (già art. 49 del Trattato CE), che sancisce la “libera prestazione dei servizi”. In base a tale principio, gli operatori di ogni Stato dell’Unione europea, che vogliano erogare i loro servizi in un altro Stato della stessa, debbono godere, all’interno di quest’ultimo, delle stesse opportunità concesse, in situazioni oggettivamente comparabili, ai prestatori di servizi aventi la cittadinanza del medesimo Stato. Sono, quindi, vietate, nei confronti dei transfrontalieri, sia le discriminazioni “dirette” che quelle “indirette”. Queste ultime sussistono quando, formalmente, una normativa assume come destinatari, indifferentemente, sia gli operatori “transfrontalieri” che quelli “domestici” e, tuttavia, in ragione delle circostanze concrete, risulta di fatto più svantaggiosa per i “transfrontalieri”. Una tale discriminazione “indiretta” si riscontrerebbe nel disposto di cui l’art. 147, comma 3 bis, del già menzionato “Codice”, che impone a tutti i soggetti che, in Italia, facciano domanda per la concessione di un “marchio” o di un “brevetto”, di assumere un domicilio nel territorio italiano. Ora, un tale adempimento, pur richiesto sia agli italiani che ai cittadini di altri Stati UE, risulterebbe, di fatto, maggiormente gravoso per i secondi. Questi, infatti, avendo spesso già stabilito un domicilio nello Stato UE dal quale provengono e, purtuttavia, dovendo replicare tale formalità anche in Italia, assumerebbero un carico amministrativo ed economico più penetrante di quello richiesto, nelle stesse condizioni, agli operatori italiani. Di conseguenza, le imprese transfrontaliere sarebbero meno invogliate, rispetto a quelle italiane, ad esercitare in Italia la propria attività economica comportante la richiesta di marchi e/o brevetti, risultando, così, meno “libere” di esercitare in Italia di quanto non lo siano le analoghe imprese “interne”. Si verificherebbe, dunque, la lesione della “libera circolazione dei servizi” nella UE. La Commissione precisa, sul punto, come il TFUE ammetta che, talvolta, il suddetto principio di libertà possa essere conculcato, a condizione che le relative limitazioni o lesioni siano: 1) rivolte a soddisfare esigenze imperative di ordine generale; 2) effettivamente confacenti a tale soddisfacimento; 3) “proporzionate”, cioè non eccedano quanto strettamente necessario a tale funzione. Al riguardo, le Autorità italiane hanno addotto che la necessità di eleggere domicilio in Italia è prevista, dalla normativa in questione, onde consentire, laddove il titolare di marchio o di brevetto venga coinvolto in un procedimento giudiziario, l’esatta individuazione del giudice competente per lo stesso procedimento, nonché l’esatto recapito presso cui comunicare gli atti del procedimento medesimo, a garanzia del principio di difesa delle parti. Sul punto, la Commissione replica che le esigenze rappresentate hanno sicuramente una rilevanza imperativa generale, ma che la normativa in oggetto esorbita da quanto strettamente necessario al loro soddisfacimento. In particolare, la Commissione sottolinea come la sicurezza della notifica degli atti procedurali potrebbe essere garantita anche senza ricorrere al gravoso obbligo della domiciliazione: si pensi alla trasmissione degli atti del procedimento mediante fax o posta elettronica.

Stato della Procedura

Il 16 ottobre 2014 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 - Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Procedura di infrazione n. 2013/4215 – ex art. 258 del TFUE****“Iscrizione all’albo professionale”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia****Violazione**

La Commissione europea ritiene che il trattamento, in Italia, delle richieste di iscrizione presso gli Ordini forensi - presentate da operatori muniti di titoli abilitanti alla professione di avvocato, rilasciati in altri Stati della UE, c.d. “Stati di origine” – contrasti con le Direttive 98/5/CE e 2005/36/CE. Le criticità si pongono, in particolare, per i titoli di avvocato rilasciati in Spagna, ove l’avvocatura può essere esercitata dai laureati in giurisprudenza senza ulteriore qualificazione, mentre in Italia si richiede, all’uopo, anche un tirocinio presso uno studio legale e il superamento di un apposito esame di Stato. Ora, gli ordini forensi italiani rifiutano l’iscrizione automatica di tali titoli esteri, esigendo, per l’iscrizione stessa, requisiti ulteriori come il trascorso esercizio della professione nello Stato conferente il titolo, o l’esistenza di un domicilio professionale nel medesimo Stato. Sul punto, la Commissione ha distinto tre diverse fattispecie. La prima di esse vede un operatore che, conseguito in uno Stato UE il titolo abilitante all’avvocatura ed iscritto lo stesso titolo presso le Autorità dello stesso Stato, chiede di essere iscritto in un altro Stato UE (l’Italia nel caso concreto) con lo stesso titolo rilasciato all’estero e di esercitare sotto lo stesso titolo, senza convertirlo nel corrispondente titolo in vigore nello Stato “ospitante”. In tal caso dovrebbe applicarsi l’art. 3 della Dir. 98/5/CE, per il quale l’operatore ha diritto ad un’iscrizione “automatica” presso lo Stato UE “ospitante. Diverso il caso in cui lo stesso operatore, munito di titolo per l’avvocatura e di iscrizione transfrontalieri, voglia esercitare in un altro Stato UE con il titolo previsto, all’uopo, in quest’ultimo Stato. In tale evenienza, l’operatore deve soddisfare i requisiti non già dell’art. 3, ma dell’art. 10 della predetta Dir. 98/5/CE: deve, quindi, iscriversi con il titolo straniero presso il competente organo dello Stato ospitante (l’Italia nella fattispecie) e, quindi, sotto lo stesso titolo, esercitare effettivamente l’avvocatura, per tre anni, nel secondo Stato. Atteso ciò, lo “Stato ospitante” dovrà, senza pretendere ulteriori requisiti, concedere l’uso del proprio titolo nazionale per l’avvocatura. Ciò, a condizione che i presupposti, cui l’ordinamento dello Stato “di origine” del titolo subordina il rilascio dello stesso (come la frequenza del corso di laurea), siano stati integrati completamente nello stesso Stato. Altrimenti, ricorrerebbe la terza ipotesi indicata dalla Commissione, soggetta alla disciplina del XII Considerando della predetta Dir. 98/5/CE e alla sentenza “Cavallara” (C-311/06): in essa ipotesi ricadono quanti, laureati in giurisprudenza in Italia, si rechino in un altro Stato UE il cui ordinamento consenta l’esercizio dell’Avvocatura in base alla mera laurea, ed in quest’ultimo Stato iscrivano il loro titolo. Quindi, ritornano in Italia per avviare la procedura di cui al predetto art. 10 (iscrizione presso l’organo forense italiano ed esercizio triennale dell’avvocatura). In tale ultima fattispecie, dunque, l’art. 10 non può trovare applicazione, ricorrendo una forma di abuso del diritto UE (utilizzato per mero “shopping” della normativa più favorevole e non per reali esigenze di libera circolazione dei servizi). Ne deriva che lo Stato ospitante può, al riguardo, denegare la concessione del titolo nazionale o subordinarla alla prova degli ulteriori elementi già indicati sopra.

Stato della Procedura

Il 20/11/13 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 3 - Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Procedura di infrazione n. 2013/4212 – ex art. 258 del TFUE**

“Restrizioni in materia di prestazione di servizi di attestazione e di certificazione in Italia (SOA)”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'art. 64, par. 1, del D.P.R. 5/10/10, n. 207/2010, contrasti con l'art. 56 del Trattato TFUE e con l'art. 16, par. 2, lett. a) della Direttiva 2006/123/CE (c.d. Direttiva “servizi”). La materia verte sulle SOA (Società Organismi di Attestazione). Al riguardo, l'art. 52 della Dir.va 2004/18/CE impone che gli operatori economici, intenzionati a partecipare ad una procedura di “evidenza pubblica” (con la quale, normalmente, le Amministrazioni individuano gli affidatari delle proprie commesse), debbano presentare requisiti tecnici e finanziari “minimi”. La titolarità di detti requisiti è attestata dalle già menzionate SOA. In proposito, il suddetto art. 64, par. 1, del DPR n. 207/2010, stabilisce che dette SOA abbiano la sede legale, necessariamente, in Italia. Ciò confliggerebbe, per la Commissione, con i principi, sanciti dal Trattato TFUE, della “libertà di stabilimento delle imprese” (art. 49 TFUE) e della “libera prestazione dei servizi” (art. 56 TFUE). Il primo di essi, infatti, oltre a sancire la libertà positiva, di un'impresa di qualsiasi Stato UE, di ubicare la sede - o un altro tipo di stabile organizzazione - in qualsiasi altro Stato della stessa Unione, implica anche la libertà negativa, per la stessa impresa, di non localizzare in un determinato Stato UE nessuna di dette stabili strutture. In forza della “libera prestazione dei servizi”, poi, si ritiene che le imprese di ciascuno Stato UE abbiano il diritto di prestare i propri servizi in tutti gli altri Stati dell'Unione, anche senza istituire, in essi Stati, nessuna forma di stabilimento. Tali assunti sono ribaditi esplicitamente dall'art. 16, par. 2, lett. a) della Dir. 2006/123/CE, sopra citato. Le Autorità italiane replicano, al riguardo, che: 1) i due principi succitati non potrebbero applicarsi all'attività delle SOA, essendo la stessa qualificabile non in termini di prestazione di un mero servizio economico, ma di esercizio di pubblici poteri (vedi la funzione di “certificazione”): come tale, ai sensi dell'art. 51 del Trattato, non soggiacerebbe né all'art. 49 né all'art. 56 predetti; 2) le Autorità pubbliche italiane - stante la delicatezza della “certificazione” svolta dalle SOA - debbono sottoporre le stesse a penetranti controlli, che verrebbero ostacolati qualora i principali uffici amministrativi delle medesime si trovassero all'estero. Al riguardo la Commissione replica: 1) l'attività delle SOA, pur essendo estrinsecata in occasione dell'espletamento di procedure di evidenza “pubblica”, non assurgerebbe essa stessa ad esercizio di potestà pubbliche; 2) l'assoggettamento delle SOA ai controlli della pubblica Autorità, in effetti, corrisponde ad un interesse collettivo e, pertanto, a quelle “esigenze imperative di ordine generale” che lo stesso Trattato TFUE ammette possano giustificare una deroga ai medesimi principi di “libertà” sopra ricordati. Tuttavia, dette deroghe debbono essere, per costante giurisprudenza UE, contenute negli stretti limiti necessari ad assicurare il perseguimento delle predette esigenze generali: a tale riguardo, la Commissione obietta che l'interesse a garantire un adeguato controllo sulle SOA, da parte delle Autorità italiane, potrebbe essere soddisfatto anche se la legge italiana non prescrivesse l'obbligo di ubicare in Italia la sede legale delle stesse. A tal uopo, infatti, sarebbe sufficiente richiedere all'impresa, pur avente la propria sede principale in un altro Stato UE, la produzione dei documenti all'uopo pertinenti.

Stato della Procedura

Il 20 novembre 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.